COMUNE DI VENAFRO

Provincia di Isernia

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEI TERRITORI COMUNALI DI VENAFRO E CONCA CASALE

Sommario

DIS 1.	PREMESSE	
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	
	2.1 Documenti di gara	
	2.2 Chiarimenti	
	2.3 Comunicazioni	
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	4
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	5
	4.1 Durata	
	4.2 Opzioni e rinnovi	
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	
6.	REQUISITI GENERALI	
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	
	7.1 Requisiti di idoneità	
	 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 	
	7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	
	7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	
8.	AVVALIMENTO	
9.	SUBAPPALTO.	12
10.	GARANZIA PROVVISORIA	13
11.	SOPRALLUOGO	15
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	15
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GAR	A 16
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	18
	15.1 Domanda di partecipazione	
	15.2 Documento di gara unico europeo	
	15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	29
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	
	18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	
	18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	
	18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi	
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZ	
	AMMINISTRATIVA	
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	
21.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	
23. 24.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	
2 4 . 25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	
25. 26		41 41

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEI TERRITORI COMUNALI DI VENAFRO E CONCA CASALE

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 335 del 20.08.2019, il Comune di Venafro ha deliberato di affidare i servizi di igiene urbana nei territori comunali di Venafro e Conca Casale.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: **Codice**).

Il luogo di svolgimento del servizio è il **Comune di Venafro** ed il **Comune di Conca Casale** [codice NUTS **ITF21**]

CIG 8010836EFB

La validazione del progetto esecutivo è stata effettuata dal Responsabile del Procedimento con verbale sottoscritto in data **5.8.2019**, prot. **n. 13580** del **7.8.2019**.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'arch. Ornella Celino.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - 1. PIANO DEI SERVIZI
 - 2. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
 - DISCIPLINARE TECNICO
 3.1 ELENCO PREZZI UNITARI
 2 CARTA CIRCOLAZIONE MEZZI
 - 4. SCHEMA DI CONTRATTO
 - 5. SINTESI COSTI APPALTO
 - 6. QUADRO ECONOMICO
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Allegato 1 Domanda di partecipazione;
- 5) Allegato 2 Dichiarazioni integrative;
- 6) Allegato 3 Dichiarazione di offerta economica;
- 7) Allegato 4 Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo;
- 8) Protocollo di legalità stipulato il 01-10-2010 tra il Comune di Venafro e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Isernia (delibera G.C. n. 228 del 5-10-2010);
- 9) **DGUE** disponibile, in formato word editabile, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (¹):

Si precisa che tale modalità di compilazione e produzione del DGUE viene prevista nelle more dell'emanazione, da parte di AgID, delle regole tecniche di cui all'art. 58, comma 10, del Codice, richiamate nel Comunicato del MIT del 30/03/2018 (<u>Leggi</u> comunicato del MIT).

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:

http://www.comune.venafro.is.it → bandi di gara → bandi di servizi → cartella riferita alla gara.

Il progetto di cui al **n. 1)** è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (**CAM**) di cui al **DM 13 febbraio 2014**, in G.U. n. 58 dell'11.3.2014, emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo **lavoripubblici@pec.comune.venafro.is.it**, almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet:

http://www.comune.venafro.is.it → bandi di gara → bandi di servizi → cartella riferita alla gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis e comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo **PEC lavoripubblici@pec.comune.venafro.is.it** e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in conseguenza della necessità di garantire l'omogeneità di condizioni di esecuzione e di prezzi nei due Comuni serviti, nonché alla necessità di ottimizzare l'organizzazione logistica sull'intero bacino territoriale di riferimento. Ciò in adesione anche al modello organizzativo prospettato dalla normativa di riferimento, volto alla definizione di ambiti territoriali ottimali

e tali da massimizzare l'efficienza e l'efficacia del servizio attraverso la realizzazione di economie di scala e migliore utilizzo delle risorse dedicate.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto (al netto della proroga di mesi sei di cui all'art. 106, comma 11 del Codice)

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)	Importo a base di gara al netto dell'opzione di durata				
1	Servizio di raccolta differenziata della frazione							
	organica, della carta, del cartone, del vetro, della							
	plastica e dei metalli, della frazione secca residua							
	indifferenziata mediante sistema domiciliare,							
	compreso trasporto presso idonei impianti, nonché							
	altri servizi complementari, nel territorio dei Comuni							
	di Venafro e Conca Casale, secondo le modalità	90500000-2						
	stabilite dall'Ente appaltante, con ridotto impatto	90511000-2						
	ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del	90511100-3						
	Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei	90511200-4						
	consumi nel settore della pubblica amministrazione	90511300-5						
	(PAN GPP) e del Decreto del Ministro dell'Ambiente	90512000-9						
	e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio	90600000-3						
	2014	90610000-6	P	€ 7.277.400,00				
	Importo totale a base di gara							

Tabella n. 2 – L'importo totale a base di gara è distribuito tra i Comuni come indicato nella seguente tabella (IVA esclusa)

Comune	Importo primi 3 mesi	Importo successivi 81 mesi	Importo contrattuale
Venafro	€ 195.600,00	€ 7.014.600,00	€ 7.210.200,00
Conca Casale	€ 2.400,00	€ 64.800,00	€ 67.200,00
TOTALE	€ 198.000,00	€ 7.079.400,00	€ 7.277.400,00

Si specifica che il canone mensile a base d'asta per i primi tre mesi (fase di avvio) ammonta ad € 66.000,00 (oltre IVA) al mese, mentre il canone mensile a base d'asta per i successivi ottantuno mesi (fase a regime) ammonta ad € 87.400,00 (oltre IVA) al mese.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio dei relativi Comuni di Venafro e Conca Casale.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, per il periodo di durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni), che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 4.470.654,84 calcolati in applicazione del contratto collettivo nazionale di settore FISE ASSOAMBIENTE.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **sette anni** (**ottantaquattro mesi**), decorrenti dalla data di consegna dei servizi.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

NOTA BENE: Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 201 del D.lgs. 152/2006), <u>il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente</u>. È fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto. È fatta salva, inoltre, la corresponsione del prezzo residuo, alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere od altri investimenti) che rimangono in proprietà all'Amministrazione aggiudicatrice. Il prezzo residuo dei predetti investimenti è dato dalle quote di ammortamento non comprese nei canoni d'appalto sino ad allora dallo stesso percepiti.

L'affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, in ragione delle tempistiche della procedura e per garantire la continuità dei servizi attuali.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice (periodo massimo di mesi 6, pari ad € 524.400,00 − oltre IVA, compresi costi della manodopera). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 7.801.800,00 (di cui, ai sensi dell'art. 23 - comma 16 - del Codice, € 4.792.666, 11 per costi della manodopera, calcolati come sopra indicato) al netto di Iva.

I prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio ed il Comune non riconoscerà l'eventuale revisione prezzi (variazione dei prezzi), ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice (cfr. Consiglio di Stato n. 3768 del 19 giugno 2018).

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante (art. 47, comma 2 del Codice).

L'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto (art. 47, comma 2 del Codice).

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice (cfr. analogo paragrafo del Bando Tipo ANAC n. 2).

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale (ovvero, ai sensi dell'art. 110, comma 4, del Codice, l'impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), ferme restando le condizioni normativamente previste per la partecipazione alla procedura di affidamento, può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara,** l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede **oppure** devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità, stipulato il 01-10-2010 tra il Comune e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Isernia (delibera G.C. n. 228 del 5-10-2010), costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti (7.1 e 7.3) vanno rese nell'ambito del DGUE.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
 - Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, almeno per le seguenti categorie e classi minimali:

categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati [art. 8, comma 1, lett. a), del DM 120/2014], classe e): popolazione inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti [art. 9, comma 2, lett. e), del DM 120/2014] o classe superiore, con abilitazione ai seguenti specifici servizi:

- Attività di spazzamento meccanizzato;
- Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

<u>Per la comprova</u> del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 385/1993, come previste all'art. 86 del Codice e dall'Allegato XVII allo stesso, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità, in relazione agli impegni scaturenti dal contratto. Ciascun operatore economico, singolo o componente un soggetto offerente plurimo, deve presentare almeno due dichiarazioni d'istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 385/1993.

Le dichiarazioni dovranno essere rilasciate per lo specifico appalto e, pertanto dovranno riportare sia l'oggetto che l'importo del servizio.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito servizi di raccolta dei rifiuti urbani con modalità porta a porta. In particolare tale servizio dovrà essere stato svolto nell'ultimo triennio (2016, 2017, 2018), per un periodo non inferiore a 24 mesi consecutivi, in un Comune avente una popolazione complessiva non inferiore a 10.000 (diecimila) abitanti residenti serviti con il sistema domiciliare.

<u>La comprova del requisito,</u> è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- b) <u>Possesso</u> di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi in oggetto.

<u>La comprova del requisito</u> è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 sopra citata.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1*, per i servizi in oggetto da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati, come certificazioni rilasciate da organismi accreditati da Enti firmatari di Accordi MLA IAF/EA, che accreditano anche secondo specifiche tecniche o schemi nazionali/locali es: norme UNI o CEI, o documenti pre-normativi come PdR di UNI o CWA di CEN (Cfr. analoga richiesta del Bando tipo n. 2 ANAC).

c) <u>Possesso</u> di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale EMAS o UNI EN ISO 14001 oppure sistemi di gestione ambientale conformi all'art. 45 del Reg. CE 1221/2009 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi in oggetto.

<u>La comprova del requisito</u> è fornita mediante registrazione EMAS" oppure, in caso di ISO 14001, "un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per i servizi in oggetto da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008".

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al punto 7.1 lett. b), deve essere posseduto cumulativamente dagli operatori economici facenti parte del raggruppamento. All'atto dell'esecuzione del contratto ogni operatore economico svolgerà i servizi per i quali possiede l'iscrizione.

Le dichiarazioni bancarie di cui al punto **7.2. lett. a)** devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione d'imprese di rete.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

I requisiti di cui ai precedenti punti 7.3 lett. b) e c) devono essere posseduti da

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio o, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici che svolgeranno l'attività oggetto dell'iscrizione.

Ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Codice i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice i consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, del Codice la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCLAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del Codice, l'operatore economico che ha depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, anche ai sensi del comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ha l'obbligo di ricorrere all'avvalimento per partecipare alla procedure di affidamento tra il

momento del deposito della domanda di cui sopra e il momento del deposito del decreto di ammissione previsto dall'articolo 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ferma restando la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 186-bis, comma 4, del medesimo R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice, il ricorso all'avvalimento non è, invece, necessario per l'operatore economico ammesso al concordato preventivo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 6, del Codice.

A norma dell'art. 89, comma 10, del D.lgs. 50/2016 l'avvalimento "non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152".

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di cui ai punti 7.3, lett. b) e c) del precedente paragrafo 7.3 comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati (cfr. analogo paragrafo del Bando Tipo ANAC n. 2).

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché deve produrre una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

In sede contrattuale, il subappalto dovrà essere autorizzato dal Comune previo accertamento del ricorrere di tutte le condizioni previste dall'art. 105 del Codice.

In fase di richiesta di autorizzazione al subappalto, l'operatore economico dovrà presentare la documentazione prevista al citato art. 105 del Codice.

Si precisa che, qualora in sede di presentazione dell'offerta l'Aggiudicatario abbia richiesto di subappaltare una o più delle prestazioni la cui realizzazione è prevista in coincidenza ovvero in prossimità dell'avvio dell'esecuzione contrattuale, laddove tra la presumibile data di stipula e la data di decorrenza contrattuale non sussistano i tempi tecnici necessari per l'autorizzazione del subappalto, la Stazione Appaltante potrà richiedere la documentazione necessaria alla suddetta autorizzazione, una volta decorso il termine di 35 giorni previsto dall'art. 32 comma 9 del Codice, nelle more del perfezionamento dell'iter di approvazione del contratto da parte dell'organo competente Comune.

Il pagamento dei corrispettivi maturati dal subappaltatore sarà eseguito dall'appaltatore e non dalla Stazione appaltante, fatti salvi i casi previsti all'art. 105, comma 13, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% dell'importo totale a base di gara (al netto dell'opzione) e precisamente di importo pari ad € 145.548,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale
 o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del COMUNE DI VENAFRO; il valore
 deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso lo sportello del Tesoriere Comunale del Comune di VENAFRO: UBI BANCA S.p.A. agenzia di Venafro sita in Via Campania n. 69, avente la seguente causale "versamento cauzionale per la partecipazione alla procedura di gara CIG 8010836EFB";

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice, agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con **d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018** (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La documentazione di cui sopra deve essere prodotta su supporto magnetico – ottico non riscrivibile (CD o DVD) di cui al paragrafo 15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, come segue:

- la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
 - --- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - --- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
- la cauzione in titoli di debito pubblico o in contanti (quietanza di versamento) producendo la copia scansionata del titolo/quietanza, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritta digitalmente, secondo le modalità previste dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 ed art. 4, commi 1 e 2 del DPCM 13 novembre 2014, dai soggetti indicati per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi con accompagnamento di personale del Comune.

L'operatore economico deve pertanto procedere autonomamente alla visita dei luoghi di esecuzione dell'appalto in quanto tali luoghi risultano essere liberamente visitabili.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 e pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato e giorni festivi, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e lunedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30, presso l'Ufficio protocollo, entro il termine fissato al punto IV.3.4) del bando, del Comune di Venafro, sito in Venafro in Piazza Edoardo Cimorelli n. 16.

Il plico deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 8.10.2019, esclusivamente all'indirizzo: Piazza Edoardo Cimorelli n. 16, 86079 Venafro (IS).

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:

CIG 8010836EFB Procedura aperta per l'appalto dei servizi di igiene urbana nei territori comunali di VENAFRO e CONCA CASALE. Scadenza offerte: 8.10.2019 ore 12:00. Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- "A Documentazione amministrativa"
- "B Offerta tecnica"
- "C Offerta economica"

La busta "A - Documentazione amministrativa" deve contenere la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative, la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, da presentare in formato elettronico, <u>su un unico supporto magnetico</u> – ottico non riscrivibile (CD o DVD) nelle modalità indicate nei paragrafi 15., 15.1, 15.2 e 15.3;

La busta "B – Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta tecnica, da presentare in formato elettronico, <u>su un unico su supporto magnetico</u> – ottico non riscrivibile (CD o DVD) nelle modalità indicate nel paragrafo 16.;

La busta "C – Offerta economica" deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica, da presentare in formato elettronico, <u>su un unico su supporto magnetico</u> – ottico non riscrivibile (CD o DVD) nelle modalità indicate nel paragrafo 17.;

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già

presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La domanda di partecipazione (Allegato 1), le dichiarazioni integrative (Allegato 2), la dichiarazione di offerta economica (Allegato 3) e la dichiarazione sostitutiva per marca da bollo (Allegato 4) potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet http://www.comune.venafro.is.it \rightarrow bandi di gara \rightarrow bandi di servizi \rightarrow cartella riferita alla gara.

Il **DGUE** – è disponibile, in formato word editabile, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue.

La documentazione potrà essere prodotta, ove non diversamente specificato, in una delle seguenti modalità:

- --- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari;
- --- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore ovvero dai soggetti indicati per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A - Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del Codice, le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione, il **DGUE**, le dichiarazioni integrative, la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, da presentare in formato elettronico, su <u>un unico</u> supporto magnetico – ottico non riscrivibile (CD o DVD).

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 1, è sottoscritta digitalmente e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura, che potrà essere prodotta con una delle seguenti modalità:
- 1. documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale;
- 2. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La domanda di partecipazione è prodotta, unitamente a copia della procura come sopra indicato, nel caso in cui la stessa sia sottoscritta da un procuratore, in formato elettronico su supporto informatico magnetico – ottico non riscrivibile (CD o DVD) di cui al paragrafo 15. ed è sottoscritta, con firma digitale in conformità all'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 dai soggetti sopra indicati.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche.

Il **DGUE**, in formato elettronico "word" editabile, è messo a disposizione all'indirizzo internet:

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue

Ai fini della compilazione del DGUE, si invitano i concorrenti a tenere in considerazione le "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" approvate con Circolare n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e pubblicate sulla GURI n. 174 del 27/07/2016.

Resta ferma la responsabilità dei Concorrenti per la corretta compilazione del DGUE.

Il concorrente compila il DGUE, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende le seguenti informazioni relative alla procedura di appalto:

Identità del committente	Risposta:
Nome:	[COMUNE DI VENAFRO]
Codice fiscale	[80000270944]
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto:	[SERVIZI DI IGIENE URBANA NEI TERRITORI
	COMUNALI DI VENAFRO E CONCA CASALE]
Numero di riferimento attribuito al fascicolo	[]
dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore	
(ove esistente):	
CIG	[8010836EFB]
CUP (ove previsto)	
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato	
con fondi europei)	

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il <u>DGUE</u>, sottoscritto digitalmente dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

Con riferimento ai documenti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) questi dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri dell'Impresa

ausiliaria. I predetti documenti devono essere inseriti su supporto informatico magnetico – ottico non riscrivibile (CD o DVD) di cui al paragrafo 15.

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Il suddetto contratto di avvalimento dovrà essere:

- sottoscritto digitalmente dai Legali Rappresentanti/ovvero da altri soggetti muniti dei necessari poteri del Concorrente e dell'Ausiliaria.
- inserito su supporto informatico magnetico ottico non riscrivibile (CD o DVD) di cui al paragrafo 15, in una delle seguenti modalità:
 - o originale in formato elettronico, sottoscritto digitalmente da entrambe le parti;
 - o copia autentica informatica, firmata digitalmente dal notaio;
 - o copia scansionata dell'originale sottoscritto con firma tradizionale, accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale in proprio possesso, sottoscritta digitalmente da notaio o pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 22 c. 2 del d.lgs. n. 82/2005.
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione ««» ovvero compilando, se pertinenti, quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare (ove previsto);
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare (ove previsto);
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare (ove previsto);
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare (ove previsto).

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il <u>DGUE</u>, deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE è prodotto in formato elettronico su supporto informatico magnetico – ottico non riscrivibile (CD o DVD) di cui al paragrafo 15 ed è sottoscritto, con firma digitale in conformità all'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, dal rappresentante legale o suo procuratore in possesso dei poteri necessari per impegnare il concorrente.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni preferibilmente con il modello di dichiarazione sostitutiva integrativa di cui all' "Allegato 2", anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione delle attività oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- **4.** accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5. dichiara di essere edotto e di accettare senza riserva alcuna gli obblighi derivanti dal Protocollo di legalità stipulato il 01-10-2010 tra il Comune e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Isernia (delibera G.C. n. 228 del 5-10-2010), allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190), accessibile al link: http://www.comune.venafro.is.it → bandi di gara → bandi di servizi → cartella riferita alla gara, in particolare di accettare senza riserva alcuna gli obblighi dell'articolo 7, clausole n. 1, 2, 3 e 4, ed dell'articolo 8, che si intendono richiamati e parte integrante dell'offerta presentata, con la precisazione che i riferimenti a norme abrogate e/o modificate si intendono sostituite dalla normativa vigente;

oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 8. dichiara di aver preso visione dei luoghi;
- 10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 11. di essere a conoscenza e di accettare la clausola che prevede che, ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 201 del D.lgs. 152/2006), il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente, fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto e fatta salva la corresponsione del prezzo residuo, alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere od altri investimenti) che rimangono in proprietà all'Amministrazione aggiudicatrice; ed inoltre che il prezzo residuo dei predetti investimenti è dato dalle quote di ammortamento non comprese nei canoni d'appalto sino ad allora dallo stesso appaltatore percepiti;
- 12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal giudice delegato (acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato), nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per gli operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (²)

² Si ricorda che, ai sensi dell'art. 110, comma 4, del Codice, vi è obbligo di ricorrere all'avvalimento per partecipare alle procedure di affidamento tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 161, anche ai sensi del comma 6, del R.D.

14. indica gli estremi della domanda di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale competente (acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato), nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte, mediante firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'operatore economico.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, da nn. da 1 a 14, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai **nn. da 1 a 14**;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - --- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 14;
 - --- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3; **n. 5** (protocollo di legalità); **n. 6** (iscrizione white list); ove pertinente, **n. 7** (operatori non residenti); **n. 12** (privacy) e, ove pertinenti, **n. 13** (concordato preventivo) e n. **14** (domanda di ammissione al concordato preventivo)

La rete di cui al paragrafo 5, lett. a), b) e c) del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 5 (protocollo di legalità); n. 6 (iscrizione white list) pertinente se i requisiti messi a disposizione dall'ausiliaria afferiscono servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della legge 190/2012; ove pertinente, n. 7 (operatori non residenti); n. 12 (privacy) e, ove pertinenti, n. 13 (concordato preventivo) e n. 14 (domanda di ammissione al concordato preventivo)

Le dichiarazioni di cui ai punti da **n. 1** a **n. 14**, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni integrative sono prodotte in formato elettronico su supporto informatico magnetico – ottico non riscrivibile (CD o DVD) di cui al paragrafo 15. e sono sottoscritte, con firma digitale in conformità all'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, dal rappresentante legale o suo procuratore in possesso dei poteri necessari per impegnare l'operatore economico ovvero dai soggetti indicati per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1 - Domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 15. in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura, prodotta con una delle modalità indicate al paragrafo 15.1;
- **16.** PASSOE, copia informatica di documento analogico (scansione del documento cartaceo) senza sottoscrizione digitale, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al

¹⁶ marzo 1942, n. 267 e il momento del deposito del decreto di ammissione previsto dall'articolo 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Si veda anche quanto indicato al paragrafo "Avvalimento" del presente Disciplinare.

- concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;
- 17. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- 18. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia, in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità sottoscritta digitalmente secondo le modalità previste dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 ed art. 4, commi 1 e 2 del DPCM 13 novembre 2014, dal Legale Rappresentante, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri dell'Impresa concorrente;
- 19. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, in copia informatica di documento analogico (scansione del documento cartaceo) senza sottoscrizione digitale;
- 20. con riferimento al punto "7.2 lettera a" del Disciplinare di gara, dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 385/1993, come previste all'art. 86 del Codice e dall'Allegato XVII allo stesso, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità, in relazione agli impegni scaturenti dal contratto.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere prodotte con una delle seguenti modalità:

- originale in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'istituto bancario o dell'intermediario autorizzato ai sensi del d.Lgs. 385/1993;
- copia autentica informatica, firmata digitalmente dal notaio;
- copia scansionata dell'originale sottoscritto con firma tradizionale, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente da notaio o pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 22 c. 2 del d.lgs. n. 82/2005.
- 21. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per la domanda di partecipazione

La prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla domanda di partecipazione a tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo" e ss.mm.ii., ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al pagamento:

- --- utilizzando l'apposito modello predisposto (**Allegato 4**), apponendo una marca da bollo (contrassegno) da euro 16,00 e compilando lo stesso con tutti i dati richiesti.
 - Il documento di assolvimento dell'imposta di bollo di cui sopra deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 15.1 del disciplinare di gara; *oppure, in alternativa*
- --- tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: "456T"; causale: "RP"; codice ufficio: "codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento" (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il "CIG" della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento alla "domanda di partecipazione"). A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente <u>link</u>:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/pagamenti/f23/modello+f2 3/ind+f23+modello.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, in copia informatica di documento analogico (scansione del documento cartaceo) senza sottoscrizione digitale.

In caso di assenza di versamento, la Stazione appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

In caso di R.T.I., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I..

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al paragrafo **15.1**.

La documentazione in copia autentica, potrà essere prodotta, ove non diversamente specificato, con una delle seguenti modalità:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Si indicano di seguito, per ciascun soggetto associato, gli ulteriori documenti e dichiarazioni da produrre.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

La suddetta documentazione, dichiarazioni e documentazione a corredo sono prodotte in formato elettronico su un unico supporto informatico magnetico – ottico non riscrivibile (CD o DVD) di cui al paragrafo 15.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "**B** – **Offerta tecnica**" contiene, a pena di esclusione, l'offerta tecnica, da presentare in formato elettronico, su <u>un unico</u> supporto magnetico – ottico non riscrivibile (CD o DVD), sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al citato D.M. 13 febbraio 2014 "Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014)", nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato speciale dell'appalto.

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

	, ,
A)	Progetto tecnico che comprenda la descrizione dettagliata ed esecutiva dell'organizzazione del servizio (Piano Programma Organizzativo), comprensiva di tabelle riepilogative del personale operativo, dei mezzi impiegati e delle attrezzature previste, il tutto, preferibilmente, in massimo 120 cartelle A4 (escluso copertina, indici, eventuali allegati planimetrici esterni alla relazione in formato A3 o maggiore).
	La suddetta proposta progettuale deve contenere in modo chiaro i riferimenti ai criteri/sub-criteri oggetto di valutazione di cui al paragrafo 18.1, tabella A).
B)	Elenco delle proposte migliorative ed integrative, descritte in modo dettagliato nel Piano Programma Organizzativo, vincolanti per l'Impresa, il tutto, preferibilmente, in massimo 10 cartelle A4 (escluso copertina ed indici).
	La suddetta proposta progettuale deve contenere in modo chiaro i riferimenti ai criteri/sub-criteri oggetto di valutazione di cui al paragrafo 18.1, tabella B).
C)	Relazione tecnica di un piano di riduzione e riutilizzo dei rifiuti, in conformità al DM 13 febbraio 2014 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani", indicante (1) obiettivi finali relativi a riduzione delle quantità di rifiuti prodotti e/o avviati ad impianti autorizzati alla preparazione per il riutilizzo, (2) azioni per il conseguimento di detti obiettivi, comprensive di modalità e tempi di attuazione, il tutto, preferibilmente, in massimo 30 cartelle A4 (escluso copertina ed indici).
	La suddetta proposta progettuale deve contenere in modo chiaro i riferimenti ai criteri/sub-criteri oggetto di valutazione di cui al paragrafo 18.1, tabella C).
D)	Relazione tecnica descrittiva di un sistema di tracciabilità e contabilizzazione del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze in modo da facilitare il controllo dei servizi da parte dei Comuni, il tutto, preferibilmente, in massimo 30 cartelle A4 (escluso copertina ed indici);
	La suddetta proposta progettuale deve contenere in modo chiaro i riferimenti ai criteri/sub-criteri oggetto di valutazione di cui al paragrafo 18.1, tabella D).
E)	Relazione tecnica descrittiva delle attività di comunicazione ed informazione alle utenze nella fase di avvio dei servizi ed a regime, il tutto, preferibilmente, in massimo 30 cartelle A4 (escluso copertina ed indici ed eventuali depliants della ditta fornitrice dell'applicazione di cui all'art.29 del CSA);
	La suddetta proposta progettuale deve contenere in modo chiaro i riferimenti ai criteri/sub-criteri oggetto di valutazione di cui al paragrafo 18.1, tabella E).
F)	Relazione delle attività di consulenza che l'azienda offre, comprese nel canone, in modo da facilitare l'attivazione della tariffa puntuale nel territorio oggetto di gara, con specifica descrizione

del modello di calcolo proposto per la componente puntale della tariffa e di eventuali innovazioni tecniche e/o di contabilizzazione dei comportamenti dell'utenza, il tutto, preferibilmente, in massimo 30 cartelle A4 (escluso copertina ed indici).

La suddetta proposta progettuale deve contenere in modo chiaro i riferimenti ai criteri/sub-criteri oggetto di valutazione di cui al paragrafo 18.1, tabella F).

L'offerta tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione gli elementi indicati al successivo paragrafo 18.1, tabelle A), B), C), D), E) ed F). Fatto salvo quanto indicato sopra, l'offerta tecnica, ai fini dell'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, deve essere sufficientemente dettagliata e indicare in modo chiaro e sintetico: le modalità di esecuzione dei servizi, la quantità e la qualifica del personale impiegato e il numero di ore di servizio, la quantità e la tipologia di mezzi, attrezzature, sacchi, ecc., nonché ogni altro elemento richiesto espressamente nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara. Le varianti sono ammissibili, ai sensi dell'art. 95, comma 14 del Codice, solo se intese come offerte migliorative/integrative dei servizi in appalto, riferite ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al paragrafo 18.1 del presente disciplinare di gara, che non modifichino la struttura sostanziale del servizio così come definito nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Disciplinare Tecnico e che non comportino oneri aggiuntivi rispetto all'importo posto a base di gara. Le modalità di presentazione delle varianti, ai sensi dell'art. 95, comma 14 del Codice, sono riportate nel presente paragrafo 16.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "**C** – **Offerta economica**" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica da presentare in formato elettronico, su <u>un unico</u> supporto magnetico – ottico non riscrivibile (CD o DVD), sottoscritta digitalmente nelle modalità di seguito indicate, predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 3 al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) ribasso **unico** percentuale, espresso in cifre e in lettere, da applicare all'importo totale posto a base di gara *(indicato al paragrafo 3, Tabella n. 1)*, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
 - Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali senza arrotondamenti.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
 - Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di discordanza fra ribasso offerto in cifre e ribasso indicato in lettere prevale il ribasso indicato in lettere.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera \mathbf{Q} vengono indicati i "**Punteggi quantitativi**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i "**Punteggi tabellari**", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabelle dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

Tabella A)
descrizione

Progetto tecnico che comprenda la descrizione dettagliata ed esecutiva dell'organizzazione del servizio (Piano Programma Organizzativo), comprensiva di tabelle riepilogative del personale operativo, dei mezzi impiegati e delle attrezzature previste, il tutto, preferibilmente, in massimo 120 cartelle A4 (escluso copertina, indici, eventuali allegati planimetrici esterni alla relazione in formato A3 o maggiore).

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N. SUB	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1.	in base alle offerte tecniche organizzative dei servizi ritenute più	20	1	in base alla descrizione delle squadre di lavoro dei servizi di raccolta domiciliare (personale, mezzi, ecc.)	4		
	corrispondenti alla realtà territoriale (organizzazione e programmazione delle		2	in base all'analisi dei carichi di lavoro delle squadre di raccolta che permettano di verificare la congruità dei dimensionamenti indicati nell'offerta tecnica	4		

diverse attività, squadre e carichi di lavoro, giorni dei servizi), così suddivisi:	3	in base alla calendarizzazione dei servizi di raccolta domiciliare (compresa distribuzione settimanale di personale e mezzi)	5		
	4	in base alla descrizione delle modalità organizzative e gestionali del Centro di Raccolta	3		
	5	in base alla descrizione delle squadre di lavoro degli altri servizi previsti dal bando (personale, mezzi, ecc.)	4		
		Totale	20	0	0

Tabella B)

descrizione

Elenco delle proposte migliorative ed integrative, descritte in modo dettagliato nel Piano Programma Organizzativo, vincolanti per l'Impresa, il tutto, preferibilmente, in massimo 10 cartelle A4 (escluso copertina ed indici).

1							
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N. SUB	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
2.	in base alle offerte che proporranno varianti migliorative rispetto alle	15	1	Servizi consistenti nel monitoraggio del territorio per contenere il fenomeno dell'abbandono di rifiuti	3		
	prescrizioni minime previste dal Capitolato Speciale d'Appalto (per varianti migliorative, si		2	in base all'offerta dei servizi di spazzamento migliorativi rispetto a quelli previsti nei documenti di gara	3		
	intendono quelle che cambiano le modalità di erogazione di un servizio già previsto migliorandone		3	in base all'offerta dell'orario di presidio del Centro di Raccolta, anche in conformità al DM 13 febbraio 2014 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani"	3		
	l'efficienza e/o l'efficacia) o varianti integrative (per varianti integrative, si intendono servizi di assoluta novità, non previsti nel Capitolato Speciale		4	altre varianti migliorative riferite ai servizi base, ad esclusione delle varianti riferite alla tabella B) punti 2.1, 2.2, 2.3, alla tabella C) punti 3.1, 3.2, alla tabella D) punti 4.1, 4.2, alla tabella E) punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, alla tabella F) punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.	3		
	d'Appalto, ma che sono tali da concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati all'art. 15 del Capitolato stesso). Le proposte migliorative		5	altre varianti integrative sufficientemente dettagliate nelle modalità organizzative (ad esempio raccolta oli, indumenti usati, toner, ecc.) ad esclusione delle varianti riferite alla tabella C) punti 3.1, 3.2, alla tabella D) punti 4.1, 4.2, alla tabella E)	3		

od integrative,	punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, alla tabella F)			
dettagliate nelle	punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.			
modalità organizzative,				
devono essere attinenti				
al servizio oggetto del				
presente appalto,				
devono concorrere al				
conseguimento degli				
obiettivi fissati all'art. 15				
del Capitolato, ed in				
particolare:				
	Totale	15	0	0

Tabella C)

descrizione

Relazione tecnica di un piano di riduzione e riutilizzo dei rifiuti, in conformità al DM 13 febbraio 2014 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani", indicante (1) obiettivi finali relativi a riduzione delle quantità di rifiuti prodotti e/o avviati ad impianti autorizzati alla preparazione per il riutilizzo, (2) azioni per il conseguimento di detti obiettivi, comprensive di modalità e tempi di attuazione, il tutto, preferibilmente, in massimo 30 cartelle A4 (escluso copertina ed indici).

to ri p	in base alla relazione	4.0			MAX	MAX	MAX
	tecnica di un piano di riduzione, di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, in conformità al DM 13 febbraio 2014 "Criteri	10	1	in base agli obiettivi finali relativi a riduzione delle quantità di rifiuti prodotti e/o alle quantità di rifiuti destinati ad impianti autorizzati alla preparazione per il riutilizzo e miglioramento dei fattori ambientali	5		
a l' g	ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani", ed in particolare:	ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani",	in base alle azioni per il conseguimento degli obiettivi riportati al precedente punto 3.1 , comprensive di modalità e tempi di attuazione	5			

Tabella D)

descrizione

Relazione tecnica descrittiva di un sistema di tracciabilità e contabilizzazione del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze in modo da facilitare il controllo dei servizi da parte dei Comuni, il tutto, preferibilmente, in massimo 30 cartelle A4 (escluso copertina ed indici);

N°	CRITERI DI	PUNTI	N.	SUB-CRITERI	PUNTI	PUNTI	PUNTI
N	VALUTAZIONE	MAX	SUB	DI VALUTAZIONE	D	Q	Т

					MAX	MAX	MAX
4.	in base alla descrizione di un sistema di tracciabilità e contabilizzazione del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze in modo da facilitare il controllo dei servizi da parte dell'Ente Appaltante, ed in particolare:	8	1	in base alla descrizione del sistema di contabilizzazione delle utenze	4		
			2	in base alla descrizione del sistema di tracciabilità dei rifiuti al fine di facilitare il controllo dei servizi da parte dell'Ente Appaltante	4		
				Totale	8	0	0

Tabella E)

descrizione

Relazione tecnica descrittiva delle attività di comunicazione ed informazione alle utenze nella fase di avvio dei servizi ed a regime, il tutto, preferibilmente, in massimo 30 cartelle A4 (escluso copertina ed indici ed eventuali depliants della ditta fornitrice dell'applicazione di cui all'art.29 del CSA);

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N. SUB	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
5.	in base alla descrizione della fase di start up, compresa campagna di		1	per la descrizione delle attività precedenti l'avvio dei servizi con riferimento ai rapporti con l'utenza (modalità consegna forniture, cronoprogramma delle attività)	2		
	comunicazione ed informazione nella fase di avvio dei servizi ed a regime, ed in particolare:		2	per il dettaglio descrittivo dei servizi previsti per la campagna di comunicazione in avvio ed a regime	2		
			3	per la descrizione delle campagne di comunicazione presso le scuole	3		
			4	per le modalità di gestione dei servizi numero verde ed ecosportello, in conformità al DM 13 febbraio 2014 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani"	3		
			5	a) alle ditte che in sede di offerta garantiranno la fornitura dell'applicazione informativa per dispositivi Android ed Apple (smartphone e tablet) fin dall'avvio del servizio attraverso un depliant o descrizione del prodotto che permetta di verificare ogni singola conformità con quanto richiesto all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto, saranno assegnati punti:			4

	Totale	10	0	4
	c) in tutti gli altri casi, compresi i casi di carenza di chiarezza della documentazione allegata all'offerta tecnica, saranno assegnati punti:			0
	b) alle ditte che in sede di offerta garantiranno la fornitura dell'applicazione informativa per dispositivi Android ed Apple (smartphone e tablet) fin dall'avvio del servizio, senza allegare alcuna descrizione o depliant del prodotto od in caso di indicazione di sole alcune conformità con quanto richiesto all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto, saranno assegnati punti:			1

Tabella F)

descrizione

Relazione delle attività di consulenza che l'azienda offre, comprese nel canone, in modo da facilitare l'attivazione della tariffa puntuale nel territorio oggetto di gara, con specifica descrizione del modello di calcolo proposto per la componente puntale della tariffa e di eventuali innovazioni tecniche e/o di contabilizzazione dei comportamenti dell'utenza, il tutto, preferibilmente, in massimo 30 cartelle A4 (escluso copertina ed indici).

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N. SUB	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
6.	in base alla descrizione delle attività di consulenza che l'azienda offre, compreso nel canone, in modo da facilitare l'attivazione della tariffa puntuale nel territorio oggetto di gara, con specifica descrizione del modello di	13	1	in base alla descrizione delle attività di consulenza che l'azienda offre, compreso nel canone, in modo da facilitare l'attivazione della tariffa puntuale nel territorio oggetto di gara	2		
	calcolo proposto per la componente puntale della tariffa e di eventuali innovazioni tecniche e/o di contabilizzazione dei comportamenti dell'utenza, ed in particolare:		2	in base alla descrizione del modello di calcolo proposto per la componente puntale della tariffa, con valutazione dell'efficacia del modello stesso nell'incentivare le utenze del territorio anche agli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti, ed analisi dei vantaggi della proposta, in termini, per esempio, di completezza dei comportamenti misurabili, di semplicità applicativa del	3		

3	modello, di trasparenza ed equità nei confronti delle utenze, ecc. in base alle eventuali	3		
	innovazioni del modello di calcolo proposto, per esempio a livello di contabilizzazione dei comportamenti dell'utenza, di valutazione degli impatti ambientali, di incentivo alla riduzione delle esposizioni dei contenitori in relazione all'ottimizzazione del sistema di raccolta			
4	in base alla proposta ed impegno dell'azienda per garantire incentivi alle utenze nel periodo transitorio, dalla stipula del contratto all'avvio formale del sistema di tariffa puntuale, coerenti con il modello di calcolo proposto	5		
	Totale	13	0	0

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "**D**" delle tabelle, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

In particolare, l'attribuzione del coefficiente avverrà sulla base della seguente scala di valutazione (con possibilità di attribuzione di punteggi intermedi in caso di **giudizi intermedi**):

Coefficiente	Giudizi di valore							
1	Ottimo	Questo giudizio ricorre quando gli elementi e le soluzioni proposte nell'offerta tecnica risultano assolutamente migliorative delle condizioni minime previste nei documenti di gara, rilevando una qualità notevolmente innalzata con riferimento al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione						
0, 8	Buono	Questo giudizio ricorre quando gli elementi e le soluzioni proposte nell'offerta tecnica risultano ampiamente migliorative delle condizioni minime previste nei documenti di gara, rilevando una qualità più che apprezzabile con riferimento al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione						

0, 6	Adeguato	Questo giudizio ricorre quando gli elementi e le soluzioni proposte nell'offerta tecnica risultano migliorativi delle condizioni minime previste nei documenti di gara in misura adeguata, rilevando una qualità soddisfacente con riferimento al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione
0, 4	Parzialmente adeguato	Questo giudizio ricorre quando gli elementi e le soluzioni proposte nell'offerta tecnica risultano migliorativi alle condizioni minime previste nei documenti di gara solo per alcuni aspetti, rilevando una qualità solo in parte soddisfacente con riferimento al criterio/subcriterio oggetto di valutazione
0, 2	Scarso	Questo giudizio ricorre quando gli elementi e le soluzioni proposte nell'offerta tecnica risultano solo lievemente migliorative rispetto alle condizioni minime previste nei documenti di gara, rilevando uno scarso innalzamento di qualità con riferimento al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione
0	Inadeguato (non migliorativo o assente)	Questo giudizio ricorre quando gli elementi e le soluzioni proposte nell'offerta tecnica risultano appena rispondenti alle condizioni minime previste nei documenti di gara, ovvero non è stato presentato alcun elemento migliorativo con riferimento al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione

Si precisa, inoltre, che il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al subcriterio esaminato la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" delle tabelle, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula "non lineare (quadratica)**⁽³⁾"

$$V_{i} = \left(\frac{R_{i}}{R_{max}}\right)^{\alpha}$$

dove:

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simoRmax = ribasso dell'offerta più conveniente

 α = coefficiente =0, 15

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente

(3)(cfr. ANAC - Linee Guida n. 4, paragrafo "IV. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI", pag. 12)

metodo aggregativo compensatore secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n. 1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$\mathbf{P}_{i} = \mathbf{C}_{ai} \mathbf{x} \mathbf{P}_{a} + \mathbf{C}_{bi} \mathbf{x} \mathbf{P}_{b} + \dots \mathbf{C}_{ni} \mathbf{x} \mathbf{P}_{n}$$

dove

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

Cni= coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

Pn = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "**riparametrazione**" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 14.10.2019, alle ore 9:00 presso Comune di Venafro sita in Venafro - via delle Taverne n. 2 (Settore LL.PP.) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC e pubblicate al sito internet del Comune di Venafro: http://www.comune.venafro.is.it → bandi di gara → bandi di servizi → cartella riferita alla gara, almeno 1 (un) giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC e pubblicate al sito internet del Comune di Venafro: http://www.comune.venafro.is.it → bandi di gara → bandi di servizi → cartella riferita alla gara, almeno 1 (un) giorno prima della data fissata.

La commissione giudicatrice procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la commissione giudicatrice procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi: custoditi, in un locale chiuso a chiave - ubicato nel Settore Lavori Pubblici, via delle Taverne n. 2.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016[tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 18.4.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

(Cfr: analogo paragrafo del Bando tipo n. 2 ANAC) La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- a) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- b) richiedere laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- c) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni *(stand still)* dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta:

- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
- le polizze assicurative, ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Speciale di appalto, negli importi, requisiti e contenuti previsti in detto art. 23, nonché la dimostrazione della stipula per gli automezzi delle normali assicurazioni RC per automezzi così come richieste dal suddetto art. 23 del CSA.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'allegato B) al Disciplinare Tecnico.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di ISERNIA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il responsabile del procedimento arch. Ornella Celino